

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 846/2009 DELLA COMMISSIONE, del 1° settembre 2009,

che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 6, l'articolo 66, paragrafo 3, l'articolo 69, paragrafo 1, l'articolo 70, paragrafo 3, l'articolo 72, paragrafo 2, l'articolo 74, paragrafo 2 e l'articolo 76, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 13, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita dall'inizio del periodo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato la necessità di semplificare e chiarire alcune disposizioni concernenti la realizzazione degli interventi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (2) Alla luce delle recenti modificazioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006, riguardanti talune disposizioni relative alla gestione finanziaria dei programmi operativi nonché l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle

energie rinnovabili nell'edilizia abitativa, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 ⁽³⁾ a quelle di tali regolamenti.

- (3) Nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 sono emerse, nel corso dell'applicazione del regolamento stesso, alcune incoerenze che vanno eliminate per motivi di certezza giuridica.
- (4) Poiché alcune disposizioni in materia d'informazione e di pubblicità sono difficilmente applicabili nella pratica a certi tipi di operazioni e rappresentano quindi un onere amministrativo sproporzionato per i beneficiari, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità. Per motivi di certezza giuridica, disposizioni più flessibili vanno applicate altresì alle operazioni e alle attività che sono state selezionate per il cofinanziamento a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) No 1828/2006.
- (5) È necessario precisare che, nel caso dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», certe responsabilità dell'autorità di gestione concernenti la regolarità delle operazioni e delle spese in relazione alle norme nazionali e comunitarie incombono anche ai controllori designati secondo l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006.
- (6) È necessario precisare che il rapporto di controllo annuale, il parere, la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono coprire l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nel caso dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

